

# STATUTO

## Associazione di volontariato “ FRANCESCO RUSSO ”

### Art.1

#### *Costituzione – Denominazione – Sede*

E' costituita l'associazione di volontariato in forma di Associazione denominata “Francesco Russo” di seguito detta per brevità organizzazione, con sede in Marano Marchesato, via Curcio n°20. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate. L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 dell'11 Agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 33 del 26 Luglio 2012.

### Art.2

#### *Finalità*

L'organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti non ha alcuno scopo di lucro, ha durata illimitata, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e persegue i seguenti scopi:

- a) Aiutare i bambini con difficoltà di salute, portatori di Handicap, familiare ed economiche;
- b) Essere presenti in alcune strutture private e pubbliche, orfanotrofi, reparti di pediatria per animarle e vivacizzarle;
- c) Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- d) Realizzare formazione di “primo soccorso pediatrico” e ostruzione;
- e) Organizzare attività ricreative all'interno delle strutture o in spazi aperti per garantire il benessere del bambino e contribuire ad alleviare le sofferenze;
- f) Creare “spazi” per chi ha bisogno di comunicare e di essere ascoltato con dignità e rispetto;
- g) Fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia;
- h) Diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;
- i) Promuovere e realizzare l'attività di Terapia Assistita dagli Animali ( Pet Therapy ) mediante l'uso terapeutico di animali per la prevenzione, il recupero, la cura ed il mantenimento della salute umana attraverso un rapporto di interazione tra bimbo e animale;
- j) Realizzare sedute di musicoterapia donando sollievo al proprio disagio;
- k) Promuovere le buone conoscenze dei cibi, troppi bambini hanno un cattivo rapporto con il cibo, è bello ed importante classificare i cibi anche con l'aiuto di esperti nel settore;
- l) Creare ed organizzare spazi, eventi, manifestazioni, progetti e servizi riservati all'incontro, al gioco, alla socializzazione, alla formazione di bambini;
- m) Garantire l'applicazione della legge 104/92 e in particolare lo sviluppo di progetti speciali che riguardano i disabili gravissimi di cui alla legge 162/1998;
- n) Promuovere azioni tese all'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali così da favorire l'inserimento sociale delle persone disabili e/o fragili;
- o) Promuovere la tutela dei diritti con particolare riguardo al mondo dei bambini disabili e di tutti i soggetti fragili, sostenendo le loro potenziali capacità;
- p) Stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni Enti Territoriali e Pubblici,

- altri organismi di volontariato e Onlus;
- q) Tenere contatti con tutte le altre Associazioni che si occupano di handicap per coordinare con esse attività di rivendicazione dei diritti e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività effettuate nell'ambito delle singole Associazioni;

Tutte le attività sono di volontariato, inteso come donazione, come impegno perché nella sofferenza ogni persona possa trovare la dignità dovuta ad ogni uomo ma in modo particolare all'uomo sofferente. Le attività sono svolte in maniera prevalente e determinante dai soci volontari dell'Associazione. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

### **Art.3**

#### ***Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione***

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri entro 30 giorni il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Rimane esclusa la temporaneità della vita associativa da parte del socio.

### **Art.4**

#### ***Diritti e obblighi degli aderenti***

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

## **Art.5** **Organi**

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Vice-Presidente
- Segretario;
- Collegio dei probiviri;

## **Art.6** **Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

## **Art.7** **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario dell'organizzazione.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia

consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale (qualora si presentasse l'esigenza);
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

### **Art.8** **Presidente**

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

### **Art.9** **Segreteria**

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

**Art.10**  
***Collegio dei probiviri***

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile.

**Art.11**  
***Collegio dei revisori dei conti***

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

**Art.12**  
***Gratuità e durata delle cariche***

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate, giustificate con relativa fattura o ricevuta fiscale, dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

**Art.13**  
***Risorse economiche – Quota sociale***

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art.14**

##### ***Bilancio***

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo (entro il 31 ottobre dell'anno in corso per l'anno successivo) e consuntivo (entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (facendo riferimento all'art. 21 C.C.)

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art.15**

##### ***Modifiche allo statuto - Scioglimento***

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Per entrambi i casi ci si attiene al dettato dell'art.21 del C.C.

#### **Art. 16**

##### ***Norma di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.